

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE**

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberto Aponte - Presidente rel.
dott. Anna De Cristofaro - Consigliere
dott. Lucia Ferrigno - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

SOCIETÀ

appellante

BANCA

appellata

CONCLUSIONI

L'appellante:

Voglia la Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza impugnata, previa declaratoria della nullità del termine decadenziale del 31/12/2014 stabilito nella fideiussione de qua, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 194.668,03, oltre interessi di legge dalle singole richieste di pagamento al saldo. Vinte le spese di causa.

In denegata ipotesi di reiezione, voglia compensare le spese dei due giudizi per le motivazioni esposte in premessa.

L'appellata:

Voglia la Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa giudicare rigettando il proposto appello siccome infondato in fatto e in diritto, e comunque non provata vuoi con riferimento all'an che al quantum debeatur, confermando in ogni sua parte il provvedimento impugnato.

Con la vittoria di spese e competenze di causa, oltre il rimborso forfettario ex D.M. 55/2014 cassa avvocati e iva in aliquota come per legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I.- Con ricorso al Tribunale di Modena ex art. 702 bis c.p.c. SOCIETÀ, espose che con contratto in data 19/12/2013 COMMITTENTE le aveva subappaltato lavori di demolizione e scavo da eseguirsi in località OMISSIS; che il contratto prevedeva il rilascio, da parte della committente, di fideiussione bancaria a garanzia del pagamento del corrispettivo del subappalto; che BANCA, in data 21/5/2014, aveva rilasciato fideiussione, in suo favore, fino a concorrenza di € 200.000,00, con scadenza 31/12/2014, a garanzia del pagamento del corrispettivo; che la committente non aveva pagato fatture emesse tra agosto e novembre 2014, ma aventi scadenza tra il 31/1/2015 e il 31/3/2015, per un importo di € 194.668,03. La ricorrente domandò quindi che fosse dichiarata nulla, ai sensi dell'art. 2965 c.c., la clausola della fideiussione che prevedeva il termine di decadenza della garanzia del 31/12/2014 e, conseguentemente, che la garante fosse condannata al pagamento dell'importo sopra indicato

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Rel. Aponte, n. 2500 del 26 luglio 2019

oltre interessi, pur trattandosi di credito maturato e diventato esigibile successivamente al predetto termine.

2.- Nella resistenza della convenuta, il tribunale di Modena, con ordinanza in data 21/3/2016, rigettò la domanda sul rilievo che la data del 31/12/2014 era prevista quale termine di scadenza della garanzia, quale termine, cioè, di delimitazione dell'estensione temporale della sua efficacia, con esclusione, quindi dei crediti maturati successivamente. L'art. 2965 c.c., che si riferisce a termini di decadenza che rendono difficile l'esercizio del diritto, come quello di escussione della garanzia, osservò il tribunale, non può essere invocato nella fattispecie in quanto il termine di scadenza riguarda, appunto, la definizione, sotto il profilo temporale, del contenuto del diritto del beneficiario e non già i tempi di esercizio del diritto. SOCIETÀ', che era a conoscenza del termine di scadenza della garanzia, *"avrebbe potuto attivarsi presso la propria controparte contrattuale per l'ottenimento di una garanzia più estesa dal punto di vista temporale"*.

3. - Avverso tale ordinanza SOCIETÀ' ha interposto appello affidato a due motivi.

3.1 - Con il primo motivo l'appellante ripropone la tesi secondo cui il termine del 31/12/2014 costituisce un *"termine decadenziale e come tale nullo poiché ha reso e rende praticamente impossibile per il garantito discussione della garanzia ricevuta"* in quanto, tenuto conto dei termini di pagamento previsti nelle fatture, i primi pagamenti sarebbero diventati esigibili solo dopo il 31/12/2014.

3.2 - Con il secondo motivo si duole della condanna alla rifusione delle spese in favore della convenuta. Deduce, sul punto, che parte dell'attività difensiva è stata determinata da *"cospicue eccezioni sollevate dalla convenuta rivelatesi infondate"* e che l'interpretazione e la qualificazione del termine indicato nella polizza non era di agevole comprensione. Alla luce di tale circostanza il tribunale avrebbe dovuto compensare le spese.

4.- Banca si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.

L'appellata deduce che il termine previsto in contratto, come ritenuto dal tribunale, è un termine di scadenza della garanzia e non già di decadenza per la sua escussione. Afferma, inoltre, di non essere stata a conoscenza dei termini di inizio e fine lavori del contratto di subappalto intercorso tra COMMITTENTE e SOCIETÀ' e dei termini di pagamento pattuiti tra dette parti e che sarebbe stato onere delle parti rinegoziare il termine di scadenza della garanzia una volta appurato che i crediti sarebbero divenuti esigibili successivamente al termine originariamente pattuito. Eccepisce, in ogni caso, che l'escussione è avvenuta successivamente al termine e senza l'osservanza delle modalità previste in contratto.

5.- L'appello è infondato.

5.1.1- La fideiussione oggetto di causa prevede espressamente, quale data di *"cessazione"* della sua efficacia il 31/12/2014. Lo stesso giorno di cessazione o scadenza era previsto anche quale termine entro il quale sarebbe dovuto pervenire *"qualsiasi richiesta di pagamento"*.

Deve allora ritenersi corretto quanto osservato dal primo giudice in ordine alla natura del termine in questione, previsto sia come termine di scadenza che di escussione. **La scadenza della garanzia significa che il contenuto della stessa, sotto il profilo della sua estensione temporale, copre tutto quanto è maturato in favore del garantito fino a quella data. Successivamente alla data di scadenza dell'obbligazione di garanzia, possono solo sussistere termini decadenziali per l'esercizio del diritto del garantito (sorto anteriormente alla scadenza) nei confronti del garante. In altri termini, una questione di nullità per violazione dell'art. 2965 c.c. potrebbe in realtà porsi solo in relazione al termine di escussione, ma non a quello di scadenza che, appunto, ha il solo effetto di delimitare il periodo temporale di efficacia della garanzia alle obbligazioni maturate in quel periodo.**

5.1.2- Nel caso in esame i crediti nascenti dal contratto di subappalto sono pacificamente maturati (divenuti esigibili) successivamente al termine finale di efficacia della garanzia (il primo credito € maturato, secondo quanto esposto l'appellante, in data 31/1/2015): in relazione ad essi, pertanto, essendo venuto meno l'obbligo del fideiussore per effetto della scadenza del termine di efficacia, non può porsi una questione di eccessiva difficoltà dell'esercizio di un diritto alla garanzia in realtà non venuto ad esistenza.

5.1.3- Come condivisibilmente osservato dall'appellata, del resto, se le parti del contratto di subappalto e la garante fossero state consapevoli, al momento del rilascio della fideiussione, del fatto che tutti i futuri crediti nascenti dall'esecuzione del subappalto sarebbero divenuti esigibili successivamente al 31/12/2014, si sarebbe in presenza di una fideiussione nulla per impossibilità dell'oggetto, e non già di una fideiussione valida contenente un termine di escussione nullo ex art. 2965 c.c. In altre parole, in presenza di crediti sorti dal contratto di subappalto aventi data di maturazione successiva al 31/12/2014 (secondo le previsioni del contratto di subappalto, alla cui esecuzione era ovviamente estranea la banca garante: dal contenuto del contratto di subappalto consegnato alla banca, del resto, non era in alcun modo evincibile la data di scadenza dei pagamenti) sarebbe stato onere della parte a favore della quale era stata prestata la garanzia richiedere un'estensione temporale della stessa non potendo essa fare affidamento su un automatico adeguamento del termine di scadenza.

Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del primo motivo di appello e rendono superfluo l'esame delle questioni, riproposte dall'appellante, in ordine alle modalità di escussione della fideiussione.

5.2 E' parimenti infondato il secondo motivo di appello.

Il tribunale ha regolato le spese facendo applicazione del criterio della causalità della lite che non può essere derogato, in presenza, come nel caso in esame, della soccombenza integrale della parte, solo in ragione di una pretesa non agevole qualificazione del termine previsto nella fideiussione.

6.- Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza (la liquidazione è operata con applicazione di valori prossimi ai minimi dei parametri in considerazione della non particolare complessità dell'unica questione di diritto e della mancanza di fase istruttoria).

Deve inoltre darsi atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

P.Q.M.

la Corte

a) rigetta l'appello proposto da SOCIETA' contro l'ordinanza del Tribunale di Modena in data 21/3/2016;

b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che liquida in € 6.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%) iva e cpa;

c) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il 26 luglio 2019.

Il Presidente est. Roberto Aponte

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS